

Condizioni Generali di rateizzazione

Per le domande presentate a partire dal: **25 Maggio 2017**

Fasce di debito e relative rate:

- per debiti contributivi da 0,01 euro a 600,00 euro non rateizzabile;
- per debiti contributivi da 600,01 euro a 2.000,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 6 rate mensili;
- per debiti contributivi da 2.000,01 euro a 4.000,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 9 rate mensili;
- per debiti contributivi da 4.000,01 euro a 10.000,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 18 rate mensili;
- per debiti contributivi da 10.000,01 a 30.000,00 euro un frazionamento dei versamenti fino a 36 rate mensili;
- per debiti contributivi da 30.000,01 un frazionamento dei versamenti fino a 54 rate mensili.

Criteri di esclusione:

- gli iscritti che hanno debiti per i quali sia stata già esperita la procedura di recupero con cartella esattoriale Equitalia;
- gli iscritti non in regola con la presentazione della modulistica reddituale, anche per anni pregressi rispetto alla rateizzazione, trattandosi di condizione preclusiva per la determinazione dell'esatto debito previdenziale;
- gli iscritti non in regola con i precedenti rateizzi;
- gli iscritti che hanno già due rateizzazioni, ergo solo a definizione di uno si potrà presentare una nuova domanda.
- gli iscritti che hanno presentato una seconda richiesta di rateizzazione superando le 54 rate non rimosse.

Tasso di rateizzazione

Gli interessi di ammortamento saranno calcolati nella misura del tasso legale vigente più un ulteriore 1% per le rateizzazioni ricomprese in un massimo di 9 mesi, mentre per le rateizzazioni che superano il detto termine, e quindi dai 10 mesi in poi, il tasso applicato sarà pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali

Deroghe:

- in ipotesi di prima iscrizione;
- contribuzione volontaria;
- reinscrizione

con eccezione della verifica della regolarità reddituale anni precedenti, si concederà - in deroga ai criteri generali delle condizioni preclusive alla rateizzazione - sia la rateizzazione dei minimali che dei conguagli, ovviamente se richiesta dall'iscritto.

Avvertenze:

- Il mancato pagamento di due rate costituisce inadempimento grave e come tale comporta l'immediata decadenza dal diritto della rateizzazione, senza necessità di ulteriori comunicazioni. L'intero debito previdenziale ancora non corrisposto sarà immediatamente esigibile.
- La modalità di contabilizzazione dei versamenti eseguiti a saldo del debito viene effettuata nel pieno rispetto della normativa prevista dal codice civile (in particolare, l'art. 1193 c.c.). L'Ente non sarà vincolato all'imputazione effettuata dal sottoscritto se il pagamento è parziale. L'imputazione del pagamento parziale segue il criterio della minore garanzia dell'incasso e, a parità di tipologia, sarà contabilizzata dall'importo più risalente nel tempo, nel rispetto della delibera del CdA ENPAB n. 19 del 25 marzo 2004.
- La richiesta di rateizzazione non costituisce novazione dei rapporti debitori con l'Ente di Previdenza ed Assistenza a favore dei Biologi.
- L'accoglimento della domanda di rateizzazione non sospende l'obbligo di versamento dei contributi previdenziali per gli anni successivi, ed il loro mancato versamento costituisce per l'Enpab giusta causa per la decadenza dal beneficio della rateizzazione e l'intero importo ancora dovuto sarà immediatamente ed automaticamente esigibile dall'Ente in unica soluzione a semplice richiesta.
- Se viene indicato un termine di rateizzazione superiore a quello corrispondente alla fascia del debito in automatico e senza richiesta il piano di ammortamento terrà conto della durata massima corrispondente al debito previdenziale